



COMUNE DI CRISSOLO

ORDINANZA N.6/2016 DEL 12.07.2016

Prot. n. 2029

ORDINANZA IN MATERIA DI IGIENE E SANITA'

IL SINDACO

PREMESSO che il suolo pubblico (strade, marciapiedi, zone verdi, ecc...), a causa dell'incuria dei proprietari o conduttori di animali, in particolare di cani, viene sovente insudiciato dagli escrementi degli animali provocando notevole disagio e rischio per la cittadinanza, in particolare per bambini ed anziani, oltre a provocare un notevole degrado del territorio comunale;

PRESO ATTO inoltre delle problematiche igienico - sanitarie determinate dalla presenza di escrementi in tali zone, in particolare nei parchi pubblici frequentati prevalentemente da bambini;

RITENUTO opportuno prevedere che i proprietari di cani, o di altri animali, o le persone incaricate della loro conduzione siano muniti di apposite palette, sacchetti di plastica o qualsiasi altro strumento idoneo alla raccolta delle deiezioni;

VALUTATO di garantire una maggiore igiene dell'area urbana ed una più sicura circolazione per i cittadini;

VISTO l'art. 7 bis del D.Lgs. n°267/2000 che prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di euro 25 ad un massimo di euro 500 per la violazione delle disposizioni dei regolamenti comunali e di ordinanze sindacali;

VISTO l'art. 50, 5° comma del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

- ✓ Ai proprietari dei cani, o di altri animali, ed alle persone che a qualsiasi titolo li conducono lungo le strade, le aree pubbliche o di uso pubblico, compresi giardini e parchi:
 - il divieto di introdurre cani di qualunque razza e taglia, ad eccezione dei cani guida conduttori di non vedenti, all'interno di aree attrezzate a verde, giardini e parchi giochi;
 - di condurli al guinzaglio;
 - di evitare che gli animali sporchino le strade, i marciapiedi, i percorsi pedonali in genere;
 - di essere muniti di idonea attrezzatura per la rimozione delle deiezioni. In caso di prodotto monouso l'utente si dovrà dotare di due confezioni monouso ed in caso di controllo l'utente dovrà essere in possesso di almeno una dotazione per la rimozione delle deiezioni;
 - di asportare le deiezioni dei propri animali qualora tali animali sporchino le strade, i marciapiedi e i percorsi pedonali in genere, aree attrezzate a verde quali giardini, aiuole, banchine stradali.
- ✓ Chiunque detenga un cane o accetti di occuparsene è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia esso custodito, fuggito o smarrito.
- ✓ Chiunque detenga un cane o accetti di occuparsene è responsabile della sua salute, della sua riproduzione e del benessere delle eventuali cucciolate;

DISPONE CHE

Gli obblighi previsti dalla presente ordinanza non si applichino ai non vedenti conduttori di cani guida, a persone con evidenti problemi di handicap sia fisico che mentale e ai cani in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile, dei vigili dei fuoco, esclusivamente durante l'esercizio delle proprie funzioni.

DISPONE

la revoca delle precedenti Ordinanze Sindacali in materia, rispettivamente l'Ordinanza n. 17/2005 e l'Ordinanza n. 20/2005;

AVVERTE

Che i trasgressori all'obbligo di rimozione immediata delle deiezioni dai luoghi pubblici, precedentemente indicati, non provvedendo alla pulizia del luogo e non essendo in possesso della succitata attrezzatura, sono passibili della sanzione pecuniaria amministrativa da 25 a 500 €, in misura ridotta, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, € 50 ai sensi dell'art.7-bis del Decreto Legislativo n.267/2000 Testo Unico Enti Locali e dell'articolo 16 della L. 689/81 e ss.mm.ii.;

INCARICA

Di fare rispettare la presente ordinanza, comminando la relativa sanzione, la Polizia Locale e la locale Stazione dei Carabinieri a cui la presente ordinanza è trasmessa.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante pubblicazione sul sito web, pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 90 giorni e diffusione di avvisi in luoghi pubblici a partire dalla data della presente ordinanza;

Che le disposizioni della presente Ordinanza divengano immediatamente esecutive;

Che contro il presente provvedimento è ammesso:

- Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Piemonte, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio Comunale;

- Ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

IL SINDACO
F.to Fabrizio RE